CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA ACCORDO N. 9/2007

Oggetto: Avvio procedura di stabilizzazione riservata ai collaboratori ed esperti linguistici in possesso dei requisiti di cui all'art.1, comma 519 della legge n.296/2006 (Finanziaria 2007).

Tra le parti

così costituite:

- 1) Commissione di Parte Pubblica, nominata ai sensi dell'art. 63 del Regolamento Generale d'Ateneo
- 2) Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U./R.S.A.), eletta il 16-18/11/2004

Si stabilisce

di avviare le procedure di stabilizzazione riservate ai collaboratori ed esperti linguistici, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 519 della Legge n.296/2006.

La stabilizzazione sarà attuata previo accertamento dei posti disponibili in organico, nell'ambito e nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui al comma 105 dell'art. 1 della Legge 311/2004, fermo restando il limite del 90 per cento nel rapporto spese fisse/FFO ai sensi della normativa vigente.

Il presente accordo costituisce regolazione speciale e derogatoria delle norme di accesso al pubblico impiego nei ruoli dell'Università degli Studi di Udine.

A. DESTINATARI.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 519 della Legge n.296/2006 sono destinatari del presente accordo:

- i collaboratori ed esperti linguistici assunti a tempo determinato in base a procedure selettive, in servizio alla data del 1º gennaio 2007 con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre anni di servizio a tempo determinato, anche non continuativi, alle dipendenze dell'Università degli Studi di Udine;
- 2. i collaboratori ed esperti linguistici assunti a tempo determinato in base a procedure selettive, non più in servizio alla data del 1° gennaio 2007 ma che nel quinquennio 2002 2006 abbiano conseguito il requisito dei tre anni di servizio a tempo determinato, anche non continuativi, alle dipendenze dell'Università degli Studi di Udine;
- 3. i collaboratori ed esperti linguistici assunti a tempo determinato in base a procedure selettive, in servizio alla data del 1º gennaio 2007 con contratto a tempo determinato, che conseguano il requisito dei tre anni di servizio richiesti, anche non continuativi, dopo il 1º gennaio 2007, in virtù di contratti stipulati o prorogati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 alle dipendenze dell'Università degli Studi di Udine.



Università degli Studi di Udine

B. PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE.

La procedura di stabilizzazione sarà avviata con l'emanazione di un Avviso di stabilizzazione riservato ai collaboratori ed esperti linguistici, pubblicato all'Albo ufficiale dell'Ateneo e sul sito web.

I candidati che hanno già presentato domanda di stabilizzazione sono tenuti a ripresentarla con le modalità indicate nell'avviso. Non si terrà conto delle precedenti istanze.

I candidati dovranno dichiarare di non avere presentato analoga domanda presso altre Pubbliche Amministrazioni.

C. FORMULAZIONE GRADUATORIE.

L'Amministrazione procederà a formulare graduatorie distinte per lingua ed in funzione del possesso dei requisiti di cui al punto A del presente accordo, secondo i seguenti criteri:

- > Anzianità di servizio con rapporto a tempo determinato presso l'Università degli Studi di Udine alla data di scadenza dell'avviso.
- > Superamento di prove concorsuali a tempo determinato per collaboratori ed esperti linguistici presso l'Università degli Studi di Udine nel periodo 2002-2006.
- > Totale delle ore di esercitazione linguistica attribuite negli a.a. 2001/2, 2002/2003, 2003/4, 2004/5, 2005/6.

A parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza di cui all'art.5 del D.P.R. 9.5.1994 n.487.

Alle graduatorie di cui al presente accordo non si applicano le disposizioni sulla validità previste dalla normativa concorsuale.

Sulla base delle suddette graduatorie, tenuto conto della dotazione organica, della programmazione triennale del fabbisogno di personale e dei limiti del 90 per cento nel rapporto spese fisse/FFO ai sensi della normativa vigente, l'Amministrazione procederà alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro.

La stabilizzazione del personale inserito nelle graduatorie avverrà secondo l'ordine di priorità di cui al punto A.

D. INQUADRAMENTO.

Al termine della procedura di stabilizzazione il personale assume la qualifica di collaboratore ed esperto linguistico a tempo indeterminato. Il personale interessato non è soggetto al periodo di prova.

E. PROROGA DEI CONTRATTI.

Entro 30 giorni dall'approvazione delle graduatorie di cui al punto C e nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione, saranno prorogati sino alla stipula del contratto a tempo indeterminato, anche in deroga ai limiti previsti dal D.Lgs. n. 368/01, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere rientranti in tale procedura speciale.

Il personale che non risulti in servizio sarà tenuto a prendere servizio anche a tempo determinato entro il termine fissato dall'Amministrazione e comunque non oltre 60 giorni dall'approvazione delle graduatorie, pena la decadenza dal processo di stabilizzazione.

F. DISPOSIZIONI GENERALI

Ai contratti prorogati e ai contratti a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui all'art.53 del D.Lgs. n. 165/2001 avente ad oggetto l'incompatibilità', il cumulo di impieghi e di incarichi del personale delle PP.AA.



Letto, firmato e sottoscritto.

Udine, 13.11.2007

La Commissione di Parte Pubblica

f.to Daniele Livon Giancarlo Verardo

La Parte Sindacale

f.to
Elisabetta Farisco (FLC CGIL)
Eugenia Paronuzzi (FLC CGIL)
Lionello Ludovico Fabris (FLC_CGIL)
Rudi Francescutti (FLC CGIL)
Guido Zanette (FLC CGIL)
Katia Snaidero (FLC CGIL)

Vista la deliberazione del Consiglio d'Amministrazione di recepimento del presente accordo in data 15.11.2007

IL RETTORE f.to Prof. Furio Honsell